

- il 7 aprile 2018 la reclamata introduceva il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (tuttora pendente, per avere il giudice fallimentare rinviato la sua decisione in attesa della definizione del presente giudizio)
- la curatela del fallimento opponeva l'ordinanza sommaria ex Legge Fornero con motivi di rito e di merito e, con la sentenza qui reclamata n. 96/19, il tribunale di Arezzo respingeva l'opposizione, confermando l'ordinanza (di nuovo senza nulla pronunciare sulle spese di lite attesa la qualità della parte soccombente), così motivando:

1) In rito, era infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso proposto dalla lavoratrice ex Legge Fornero, a fronte della precedente domanda di ammissione al passivo fallimentare per il medesimo credito risarcitorio rivendicato per la asserita illegittimità del licenziamento; secondo il primo giudice tale improcedibilità non si era verificata poiché il giudizio di opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo era stato introdotto dalla stessa lavoratrice dopo il deposito del ricorso ex Legge Fornero

2) Nel merito, poiché il licenziamento era intervenuto pacificamente nell'anno dalla nascita del figlio della lavoratrice, doveva ritenersi violato il divieto legale dal momento che non era stata dimostrata la cessazione dell'attività di azienda unica ipotesi nella quale tale licenziamento poteva ritenersi legittimo; secondo il primo giudice infatti alla data del licenziamento l'attività aziendale non era cessata né di fatto né di diritto, piuttosto la curatela aveva sospeso temporaneamente i cantieri in corso al momento dell'apertura della procedura ed i relativi rapporti di lavoro, iniziando attività finalizzate a trasferire i rami d'azienda per dare continuità ai cospicui appalti da completare; quindi non solo l'attività aziendale non era cessata, ma nemmeno era stata oggetto di procedure liquidatorie, dal momento che piuttosto la procedura aveva intrapreso attività conservative e di determinazione dei rami aziendali da cedere a terzi per la loro prosecuzione.

La CURATELA DEL FALLIMENTO reclamava la sentenza, chiedendone la riforma integrale con dichiarazione di inammissibilità /improcedibilità del ricorso ex Legge Fornero proposto dalla lavoratrice reclamata o comunque con suo rigetto nel merito.

si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo per infondatezza delle censure di rito e di merito, con conferma della sentenza.

*

Il reclamo è infondato e va respinto, con conferma della sentenza reclamata.

1) Inammissibilità / improcedibilità

Secondo la reclamante, il ricorso di lavoro proposto nel gennaio 2018 sarebbe stato precluso dalla precedente domanda proposta dalla lavoratrice per l'ammissione dei crediti risarcitori da



Ai sensi dell'art. 1 comma 17 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del C.U. (All'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando ai sensi della L. 92/2012, respinge il reclamo e conferma la sentenza reclamata.

Condanna la reclamante al pagamento in favore della reclamata delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 3.308 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa - da distrarre in favore della procuratrice Marina Capponi, dichiarata ai sensi dell'art. 101-bis del C.P.A.

Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Firenze, 8 ottobre 2019.

La Consigliera est.
dr. Roberta Santoni Rugiu

La Presidente
dr. Maria G. D'Amico

